

Statuto

Art. 1 – Denominazione

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE LOTTOMATICA" (di seguito, la "Fondazione"). La Fondazione è costituita per iniziativa del fondatore LOTTOMATICA S.P.A. (oggi Lottomatica Group S.p.A. C.F. e P.IVA 11008400969, Gruppo Iva 15432831004), con sede legale in Via degli Aldobrandeschi n. 300, Roma, codice fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13917321005 (di seguito, "Fondatore").

La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "LOTTOMATICA FOUNDATION".

Art. 2- Sede e Durata

La Fondazione ha sede in Roma, Via degli Aldobrandeschi, n. 300.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie o uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 3 – Scopi e Finalità

La Fondazione non persegue fini di lucro; ha come scopo l'assistenza sociale, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione e, comunque, anche altre finalità di pubblica utilità, come infra indicate. In particolare, opera al fine di contribuire, attraverso iniziative di studio, ricerca, formazione e informazione, ad una più ampia consapevolezza e comprensione delle problematiche sociali, economiche e dello sviluppo sostenibile, sia a livello locale che globale.

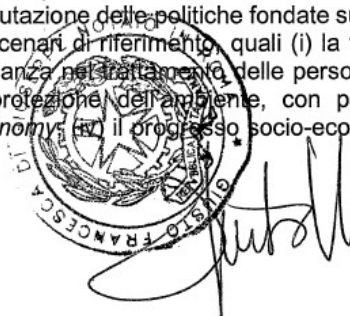
La Fondazione ha, altresì, lo scopo di valorizzare esperienze, competenze e capacità imprenditoriali, industriali, tecnologiche e d'innovazione che promuovano progetti ed iniziative che sviluppino tematiche nelle seguenti materie:

- lavoro e formazione;
- legalità;
- educazione;
- tecnologia;
- salute;
- diversità;
- inclusione sociale.

La Fondazione persegue il proprio scopo e finalità promuovendo e sviluppando iniziative e attività funzionali a creare valore sia per la società civile sia per la Fondazione stessa ed in coerenza con gli obiettivi di impresa sostenibile perseguiti dal Fondatore.

In particolare, la Fondazione, mediante erogazione dei propri mezzi, realizza i propri obiettivi sopra elencati attraverso progetti nell'area dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione ai suoi aspetti ambientali, economici e sociali, in relazione al quadro di sviluppo italiano, al contesto internazionale e all'innovazione tecnologica con attenzione alla:

- a) valorizzazione del patrimonio storico e culturale;
- b) promozione del ruolo dell'innovazione e delle tecnologie per la società civile, stimolando il dibattito sull'impatto e sui potenziali benefici che queste comportano, in un'ottica proiettata al futuro;
- c) diffusione di conoscenze e competenze utili alla crescita, al progresso e alla sostenibilità della società civile e dei territori;
- d) supporto all'avanzamento dell'inclusione sociale a servizio ai territori e delle relative comunità dove la Fondazione opera;
- e) sviluppo di iniziative educative a supporto della legalità e del recupero sociale e del rispetto delle diversità;
- f) promozione della cultura della legalità;
- g) approfondimento delle tematiche relative ai cc.dd. criteri/parametri di *Environmental, Social, Governance* (di seguito, "ESG"), attraverso l'esame e la valutazione delle politiche fondate sui principi di business sostenibile, tenuto conto dell'evolversi degli scenari di riferimento, quali (i) la tutela dei diritti umani e la valorizzazione delle differenze e l'uguaglianza nel trattamento delle persone; (ii) la salute, sicurezza e benessere delle persone; (iii) la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento al tema del *climate change* e della *circular economy*; (iv) il progresso socio-economico e



la valorizzazione dei territori; (v) la creazione di uno sviluppo economico basato sull'innovazione e industrializzazione responsabile;

- h) ricerca e diffusione delle conoscenze in materia ESG, anche attraverso studi comparativi con sistemi adottati al di fuori dell'Italia;
- i) elaborazione di "standard" volontari e "best practice" da proporre alle aziende, istituzioni ed enti accademici;
- j) formazione e l'aggiornamento professionale continuativi, anche mediante l'organizzazione o contributi all'organizzazione di corsi di specializzazione e di aggiornamento, congressi, seminari, nonché mediante la creazione o collaborazione a riviste specializzate ed a pubblicazioni anche via web.

La Fondazione ricerca e promuove il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, nella prospettiva di realizzare progetti su temi di comune interesse e di complementarità di intenti.

La Fondazione salvaguarda il rispetto della dignità della persona e dell'ambiente in tutte le iniziative, progetti e attività avviati senza discriminazione di nazionalità, genere, età, etnia e religione.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, in via esclusivamente strumentale e non prevalente può:

- a) stipulare atti e contratti, anche con enti, pubblici o privati, comprese eventuali locazioni di immobili e più ampiamente ogni negozio giuridico, anche trascrivibile nei pubblici registri ed in generale soggetto a particolari forme di pubblicità, che risulti necessario od utile per il raggiungimento dello scopo medesimo;
- b) effettuare liberalità ed apporti a titolo gratuito, così come ogni altra forma di supporto economico privo di corrispettivo, in favore di fondazioni o altri enti ed organismi, che risultino idonei a supportare iniziative aventi un concreto e manifesto riscontro anche sul piano della loro completa e fedele realizzazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, finanziamenti di attività di ricerca, istituzioni di borse di studio, raccolte di fondi per finalità di istruzione;
- c) stipulare accordi e convenzioni, ai fini della reciproca collaborazione e dell'affidamento di incarichi in ordine alla realizzazione delle attività rientranti nello scopo della Fondazione, anche con particolare riguardo all'effettuazione di specifici studi e ricerche;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, o comunque da essa legittimamente posseduti o detenuti;
- e) assumere partecipazioni, e più in generale prendere parte, anche in sede di costituzione, ad associazioni, fondazioni ed in generale ad enti ed istituzioni non societari, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- f) acquistare partecipazioni in società di capitali in via comunque strumentale alla realizzazione dello scopo della Fondazione medesima, destinando i dividendi ricavati all'attuazione del programma di intervento dalla stessa elaborato, e comunque senza svolgere in proprio attività d'impresa, neppure in via indiretta; se ne sussistono i presupposti statutari, la Fondazione può altresì provvedere alla nomina di componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate ad essa deferita, scegliendoli sulla base dell'idoneità e dell'esperienza dei medesimi in relazione all'attività svolta dalla società;
- g) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento del suindicato scopo, anche rispetto ad esso connessa o ausiliaria;
- h) compiere operazioni bancarie e finanziarie e richiedere sovvenzioni, contributi e prestiti;
- i) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, eventi, mostre e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la società civile;
- j) realizzare percorsi formativi finalizzati all'aggiornamento e adeguamento delle competenze, alla specializzazione e alla qualificazione professionale, e progetti di ricerca, compresa l'istituzione di premi di laurea, borse di studio e l'organizzazione di stage formativi, di corsi didattici, anche tecnico-professionali, o di cooperazione e scambio culturale a livello internazionale;

promuovere o realizzare direttamente contenuti, studi e ricerche sotto forma di pubblicazioni, anche di natura digitale, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge. La Fondazione può svolgere ogni attività anche diversa da quelle sopra espressamente indicate, purché connessa e strumentale con, nonché non prevalente rispetto agli, scopi della Fondazione ed i cui utili, o comunque i profitti, vengano reimpiegati per il perseguimento dei detti scopi.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;
- b) dagli ulteriori apporti effettuati dal Fondatore, aventi ad oggetto denaro, oppure la proprietà o diritti reali o personali di godimento di beni mobili ed immobili, ovvero altre utilità idonee al perseguimento dello scopo della Fondazione, non espressamente destinate ad incrementare il fondo di gestione;
- c) dalle attribuzioni liberali effettuate da qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, che intenda contribuire alla realizzazione dello scopo della Fondazione, aventi ad oggetto denaro o altri beni mobili, ovvero immobili, sia per atto tra vivi che a causa di morte, a titolo universale o particolare, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) dai beni mobili acquistati dalla Fondazione altresì a titolo non liberale, comprese le partecipazioni societarie di cui all'art. 4, lett. f);
- e) dalle rendite e dai proventi derivanti dai beni costituenti il patrimonio della Fondazione e dalle sue attività, espressamente destinati, con delibera del consiglio di amministrazione, ad incrementare il patrimonio della stessa.

La Fondazione, per tutta la sua durata, non può impiegare il proprio patrimonio, né il fondo di gestione e qualsiasi altro eventuale fondo o riserva, comunque denominato, per finalità diverse dallo scopo di cui all'art. 3, né distribuirlo, in via diretta o indiretta, in favore dei componenti dei propri organi, salvo il pagamento di compensi proporzionali alle rispettive competenze e responsabilità, e comunque salvo che la destinazione o distribuzione di detti fondi per finalità diverse sia imposta dalla legge.

Art. 6 – Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento, l'organizzazione e la gestione ordinaria della Fondazione, in via strumentale al raggiungimento dello scopo della stessa.

Esso è costituito:

- (i) dalle rendite e dai proventi derivanti dai beni costituenti il patrimonio della Fondazione medesima e dalle sue attività, non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- (ii) dai contributi economici ulteriori effettuati dal Fondatore, espressamente destinati al fondo di gestione;
- (iii) dalle attribuzioni liberali effettuate da qualsiasi persona, fisica o giuridica, diversa dal Fondatore, sia per atto tra vivi che a causa di morte, non espressamente destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 7 – Organi direttivi

Gli organi della Fondazione sono i seguenti:

- a) il Consiglio di amministrazione (Consiglio);
- b) il Presidente;
- c) l'Advisory Board, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore legale dei conti, se nominato;
- f) Il Segretario Generale.

Art. 8 – Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri, che restano in carica per un periodo di tre esercizi tempo determinato all'atto della loro nomina con scadenza al termine della riunione di approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Fondatore.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, da un altro consigliere scelto di volta in volta dal Consiglio stesso.

In caso di morte, rinuncia o revoca di un consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo con delibera adottata nel rispetto dei *quorum* di cui *infra* all'art. 9, purché resti in carica la maggioranza dei consiglieri.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, la sostituzione dei componenti mancanti deve essere effettuata dal Fondatore con le modalità di cui al secondo comma del presente Art. 8.

Art. 9 – Convocazione e quorum



Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno rispettivamente per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le convocazioni devono essere inviate mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo PEC o e-mail ordinaria, inviata almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, purché si assicuri l'avvenuta ricezione.

In caso di necessità o urgenza, la convocazione può essere inviata mediante e-mail almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza, indicando puntualmente nell'avviso di convocazione le ragioni dell'urgenza.

La convocazione, salvo quanto previsto al comma che segue, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione è possibile stabilire che il Consiglio si riunisca esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo presso la sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, fatta eccezione per il caso in cui siano state convocate esclusivamente con modalità di telecomunicazione a distanza.

Le riunioni possono svolgersi anche esclusivamente con modalità di telecomunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano seguire l'incontro e contribuire in tempo reale alla discussione sugli argomenti trattati.

Anche in mancanza delle formalità previste per la convocazione, il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando partecipano all'adunanza tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide, anche in eventuali successive convocazioni, se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio sono documentate mediante apposito verbale, redatto dal Segretario Generale, oppure, in caso di sua assenza, dal soggetto designato dal Presidente tra i consiglieri, ovvero da un Notaio.

In ogni caso, il verbale deve essere trascritto nel relativo libro, tenuto nell'osservanza delle medesime modalità e norme previste per il libro dell'organo amministrativo delle società per azioni.

Art. 10 – Compiti e poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a) nomina, tra i suoi componenti, su designazione del Fondatore, il Presidente della Fondazione;
- b) delibera l'adozione di eventuali regolamenti e procedure;
- c) approva il bilancio consuntivo e quello di previsione;
- d) approva il programma annuale delle attività, secondo le finalità statutarie,
- e) individua le azioni da intraprendere a sostegno di tali programmi;
- f) nomina i componenti dell'Advisory Board e ne designa il presidente;
- g) può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario Generale della Fondazione;
- h) approva le modifiche dello statuto (ivi compreso lo scioglimento) con voto favorevole di almeno metà più uno dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di amministrazione può delegare alcune delle proprie competenze ad uno o più consiglieri, determinando, con apposita delibera di delega, contenuto e limiti dei poteri dei consiglieri delegati, esclusi i poteri non delegabili in ossequio a norme e principi inderogabili di legge.

Il Consiglio di amministrazione può altresì decidere la nomina di procuratori, per singoli atti o categorie di atti. Tutti i consiglieri, compreso il Presidente, sono obbligati alla riservatezza in relazione all'attività di gestione della Fondazione ed all'operato della stessa, essendo espressamente vietata a costoro la divulgazione di qualsiasi notizia in merito.

È consentita ai consiglieri la divulgazione di notizie sull'operato della Fondazione con esclusiva finalità di pubblicizzazione dell'attività della stessa, perché esse non attengano all'attività di gestione economica.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente della Fondazione:

- presiede il Consiglio di amministrazione, lo convoca, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e regola il suo svolgimento;
- predispose, con l'ausilio del Segretario Generale, i progetti di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo di esercizio, e li sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- cura altresì le relazioni con i terzi, ed in particolare con gli enti, le istituzioni e le imprese pubbliche e private e gli altri organismi con cui la Fondazione entra in contatto, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della stessa;
- rappresenta la Fondazione ai fini del perfezionamento di qualsiasi atto ed altresì in giudizio, potendo nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Fondazione, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- sorveglia il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti adottati, e ne promuove la riforma innanzi al Consiglio di amministrazione, ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente riferisce costantemente al Consiglio di amministrazione le informazioni pertinenti l'attività compiuta nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Presidente, in caso di urgenza oggettiva e fatte salve le riserve di legge, può esercitare autonomamente i poteri gestori nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione. In tali ipotesi, degli atti compiuti e delle decisioni assunte riferisce poi allo stesso Consiglio nell'adunanza immediatamente seguente, onde consentire le necessarie valutazioni e le deliberazioni di ratifica del suo operato nei rapporti gestori interni con detto organo.

Art. 12 – Advisory Board

L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di componenti, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione, nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, lo stesso Consiglio ne reputi l'utilità o l'opportunità, tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione su richiesta del Segretario Generale, [se nominato], o del Consiglio di amministrazione, per definire la strategia della Fondazione. Ciascun componente dell'Advisory Board resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

L'Advisory Board si riunisce su convocazione del Segretario Generale della Fondazione o del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 – Il Segretario Generale

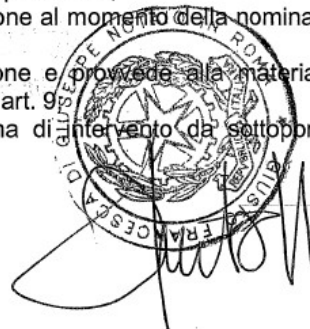
Salva la nomina effettuata nell'atto costitutivo, il Consiglio di amministrazione nomina, anche al di fuori del Consiglio, su proposta del Presidente, un Segretario Generale della Fondazione che resta in carica per il periodo determinato all'atto della sua nomina [un periodo di tre esercizi con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica] ed è rieleggibile. Il Segretario Generale è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare il progetto di bilancio di previsione e consuntivo, di concerto con il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale.

Il Segretario Generale della Fondazione:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo e svolge le funzioni di segretario del primo organo;
- b) provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione e sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
- c) coordina i lavori dell'Advisory Board, ove nominato;
- d) dirige e coordina le attività della Fondazione, compresi i suoi uffici e il personale;
- e) esercita gli ulteriori poteri a lui delegati dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina o successivamente;
- f) - redige gli avvisi di convocazione del Consiglio di amministrazione e provvede alla materiale comunicazione dei medesimi con le modalità previste nel precedente art. 9;
- g) - redige, su indicazione del Presidente, la proposta di programma di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;



- h) - redige il verbale delle adunanze del Consiglio di amministrazione, curandone l'eventuale pubblicità, ove richiesta o necessaria;
- i) - cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 – Esercizio finanziario e rendicontazione

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, predisposto dal Presidente con la collaborazione del Segretario Generale, che si concreta principalmente nella determinazione del programma di intervento dettagliato riguardante le tipologie dei contributi e degli apporti economici da effettuarsi nell'ambito delle attività di cui all'art. 3.

Il bilancio preventivo viene sottoposto al Consiglio di amministrazione corredato da una relazione redatta dall'organo deputato alla revisione dei conti, al quale il bilancio medesimo deve essere comunicato dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio di amministrazione che deve discuterlo.

Entro centoottanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto consuntivo di esercizio, da egli predisposto con la collaborazione del Segretario Generale, nel rispetto delle norme sul bilancio delle società per azioni, corredato da una relazione redatta dal soggetto deputato alla revisione dei conti.

A tal fine, il Presidente deve comunicare al soggetto che svolge la revisione dei conti il progetto di rendiconto consuntivo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio di amministrazione che deve discuterlo.

Gli eventuali utili emergenti dal rendiconto consuntivo di esercizio ed in generale gli avanzi di gestione di qualsiasi tipo, comunque denominati, non possono essere distribuiti, nemmeno in via indiretta, agli amministratori ed a qualsiasi altro componente degli organi della Fondazione, né al Fondatore, ed a qualsiasi lavoratore e collaboratore della stessa, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

Art. 15 – L'Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere monocratico ovvero composto da tre componenti iscritti nel Registro dei Revisori Legali ed è nominato dal Fondatore, che provvede altresì a designare il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'organo di controllo scade al termine della riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, la revisione legale, in assenza di nomina del Revisore legale.

Il componente dell'organo di controllo che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, viene sostituito dal Fondatore, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo e scade alla data di scadenza del mandato degli altri membri, ove parte dell'organo collegiale.

L'organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni dell'organo di controllo collegiale sono prese a maggioranza.

Art. 16 – Revisione legale

Ove l'organo di controllo non svolga la revisione legale, il Consiglio di amministrazione nomina per il controllo contabile, un revisore (professionista o società), provvisto dei requisiti ai sensi di legge.

Il revisore dei conti, in particolare:

- effettua il controllo contabile ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- vigila sulla gestione finanziaria della stessa;
- esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo, redigendo apposite relazioni sul contenuto di detti documenti;
- effettua verifiche di cassa.

Il revisore dei conti resta in carica per la durata determinata al momento della sua nomina.

Il revisore dei conti è rieleggibile.

Art. 17 – Scioglimento della Fondazione

La Fondazione si estingue per la scadenza della sua durata, e per le cause previste dalla legge in materia. L'avveramento della causa di estinzione deve essere accertato con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, che, contestualmente, nomina uno o più liquidatori, deliberando anche in merito alla spettanza della rappresentanza legale della Fondazione e stabilendo altresì, in caso di pluralità di liquidatori, i poteri dei medesimi.

La liquidazione viene effettuata in base alle norme contenute nel codice civile e nelle disposizioni di attuazione del medesimo, ed in generale nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 18 – Rinvio alla Legge

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.

